

Rapporto

numero

8103 R

data

8 febbraio 2022

competenza

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

della Commissione gestione e finanze sul messaggio 27 gennaio 2022 concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19

1. INTRODUZIONE

La pandemia di COVID-19 e le misure introdotte per contenerne la diffusione hanno causato importanti difficoltà economiche ad aziende, lavoratori indipendenti e salariati. Per contrastare in modo tempestivo questa problematica la Confederazione, il Cantone, i Comuni e diverse organizzazioni senza scopo di lucro, hanno adeguato le proprie prestazioni sociali ordinarie ed introdotto delle nuove forme d'aiuto.

Sulla base di questi principi e con l'intento di introdurre un sostegno finanziario complementare e mirato alle persone che non possono beneficiare di altre forme d'aiuto, il 7 ottobre 2020 il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n.7906, concernente la prestazione ponte COVID, entrata in vigore il 1° marzo 2021 e inizialmente prevista per un periodo di 4 mesi.

Durante i primi mesi d'esercizio un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Cantone e dei Comuni ha proposto una serie di adeguamenti per rendere la prestazione ancor più mirata ed efficace, grazie alla modifica dei criteri di accesso e di calcolo e al prolungo della validità fino a fine 2021 (messaggio n. 7991 del 5 maggio 2021). Il messaggio è stato approvato dal Parlamento il 31 maggio 2021 e le modifiche sono entrate in vigore retroattivamente, dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021.

Con il nuovo messaggio n. 8103 del 27 gennaio 2022 il Consiglio di Stato, considerata l'incertezza sull'evoluzione degli effetti della pandemia e preso atto dei continui cambiamenti del quadro di riferimento delle misure di sostegno economico e delle prestazioni sociali straordinarie, ha dato seguito agli auspici formulati durante l'ultima sessione del Gran Consiglio e concretizzato una proposta di rinnovo della prestazione ponte COVID, per una durata di 6 mesi, a partire da gennaio 2022.

Per assicurare la continuità degli aiuti e intervenire tempestivamente nei confronti di chi si trova provvisoriamente in difficoltà, il Consiglio di Stato - dando seguito all'auspicio della Commissione Gestione e finanze - intende avviare le procedure di versamento della prestazione subito dopo l'approvazione parlamentare, dunque prima dell'entrata in vigore formale del decreto legislativo che avverrà solo dopo la scadenza del termine referendario di 60 giorni, a partire dalla data di approvazione del Gran Consiglio.

Il Consiglio di Stato propone in primo luogo di rinnovare la prestazione ponte COVID nella forma in vigore fino a fine 2021, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2022. Il Governo si

riserva inoltre la facoltà di prorogare la prestazione fino al termine massimo del 31 dicembre 2023, in funzione dell'evoluzione degli effetti della pandemia e di futuri ulteriori cambiamenti del quadro normativo delle prestazioni sociali straordinarie, rispondendo in questo modo anche alle preoccupazioni espresse da alcuni parlamentari.

2. LA PRESTAZIONE PONTE COVID

La prestazione ponte COVID è stata concepita per i lavoratori indipendenti affiliati come tali ad una Cassa di compensazione AVS e per quelli salariati che non possono beneficiare di indennità ai sensi della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di COVID-19.

L'aiuto puntuale, mirato e limitato nel tempo, è previsto per coprire il fabbisogno e le necessità contingenti, permettendo di superare una fase di difficoltà, recuperare l'autonomia finanziaria ed evitare l'aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni assistenziali.

Considerato il ruolo di prossimità e la conoscenza del territorio, i Comuni hanno la competenza della determinazione del diritto alla prestazione come pure dell'erogazione materiale della stessa, che viene loro periodicamente rimborsata dal Cantone nella misura del 75%.

Il sistema di determinazione e calcolo della prestazione si basa sui parametri adottati nell'ambito della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS), che i Comuni già conoscono nell'applicazione di questa normativa.

Per evitare un eccessivo aggravio amministrativo e agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile, i servizi cantonali hanno fornito ai Comuni una serie di ausili per la calcolo e l'erogazione della prestazione e stabilito un metodo di calcolo basato su una versione semplificata dei parametri LAPS.

Durante il 2021, grazie all'attività di erogazione della prestazione ponte COVID, i Comuni hanno fornito consulenza individuale ad oltre 160 persone che si sono rivolte ai loro sportelli e, quando necessario, hanno indirizzato i richiedenti verso altri servizi e/o prestazioni di supporto.

3. BILANCIO 2021

Nel periodo 1° marzo-31 dicembre 2021 i Comuni hanno trattato 2'221 domande delle quali 1'457 con esito positivo (66%).

391 nuclei familiari, composti perlopiù da persone singole (166) e da due persone (70) hanno beneficiato di un contributo totale di 2'274'461.95 franchi, equivalente ad un importo medio per prestazione erogata di 1'561.06 franchi.

Il 28% dei beneficiari ha fatto appello alla prestazione ponte COVID per un solo mese, il 20% per due mesi mentre il restante 52% ha ricevuto una prestazione per 3 o più mesi.

Il 43% delle 764 domande respinte è dovuto al mancato rispetto delle condizioni materiali per avere diritto alla prestazione, segnatamente nel caso di raggiungimento dell'età pensionabile e nel caso in cui i membri dell'unità di riferimento del richiedente sono risultati a beneficio di altre prestazioni sociali (indennità straordinarie di disoccupazione per gli ex indipendenti, assegni di prima infanzia, prestazioni assistenziali, prestazione complementare all'AVS o all'AI, altre indennità ai sensi della LADI). Il 57% delle richieste respinte è invece stato rifiutato a causa del mancato raggiungimento dei limiti di calcolo previsti all'art. 4 del decreto legislativo.

Contemporaneamente alla prestazione ponte COVID il Consiglio di Stato ha finanziato la "Misura speciale COVID", destinata a persone e famiglie che vengono escluse dalla prestazione ponte COVID e che sono chiamate a far fronte al pagamento di piccole spese impreviste. Il credito straordinario, a carico del fondo Swisslos, è stato attribuito a 13 enti no-profit attivi sul territorio e che nel 2021 hanno evaso positivamente 977 richieste (1'821 persone presenti nei rispettivi nuclei familiari) per un totale di circa 360'000 franchi.

4. IMPATTO FINANZIARIO

Il primo messaggio n. 7906 del 7 ottobre 2020, stimava un impatto finanziario lordo di circa 7.9 milioni di franchi, ripartito nella misura del 75% e 25% tra Cantone e Comuni. La sussidiarietà della prestazione per rapporto ad altre misure di aiuto, in particolare quelle federali, ha permesso di contenerne l'esborso a 2.3 mio di franchi.

Il contributo lordo per il prolungo della prestazione ponte COVID di ulteriori sei mesi (gennaio - giugno 2022) è stimato in 1'350'0004 franchi (75% Cantone e 25% Comuni), mentre quello mensile, nel caso di ulteriori prolunghi ritenuti necessari a contrastare le conseguenze economiche che la pandemia prima di fine 2023, è stimato in franchi 230'000.

L'importo non rientra nel preventivo votato dal Gran Consiglio durante la prima sessione del 2022 e pertanto comporterà un adeguamento dello stesso.

5. CONCLUSIONI

L'esperienza maturata nel periodo marzo-dicembre 2021 e regolarmente monitorata grazie al coinvolgimento dei Comuni, permette di constatare come la prestazione ponte COVID abbia permesso di sostenere un numero non indifferente di persone escluse da altre prestazioni di aiuto ordinarie e straordinarie, nel rispetto del principio di complementarità e sussidiarietà voluto dal Parlamento.

Le differenti forme di aiuto messe in campo da organi istituzionali e privati, insieme alla prestazione ponte COVID, hanno contribuito a stabilizzare il numero di beneficiari delle prestazioni di aiuto sociale (assistenza), che contrariamente a quanto osservato negli ultimi anni, ha registrato una leggera riduzione quantitativa.

Il prolungo di questa prestazione, per un periodo di sei mesi è dunque da valutare positivamente. Per quanto attiene la proroga di questa misura oltre i sei mesi nel caso di ulteriori imprevisti aggravamenti degli effetti economici causati dalla pandemia, la

maggioranza della Commissione gestione e finanze ritiene eccessiva la proposta del messaggio di portarla a fine 2023 e propone di limitarla al 31.12.2022. In tali circostanze, s'invita comunque il Governo ad aggiornare la Commissione gestione e finanze.

Per tutti questi motivi, la Commissione gestione e finanze invita il Parlamento a voler accogliere la proposta presentata del Consiglio di Stato con il messaggio n. 8103 e ad aderire al decreto legislativo annesso al rapporto commissionale.

Per la Commissione gestione e finanze:

Lorenzo Jelmini, relatore

Agustoni - Balli (con riserva) - Bignasca (con riserva) - Biscossa -

Bourgoin - Caprara - Caverzasio (con riserva) - Dadò -

Durisch - Ferrara - Gianella Alessandra - Guerra (con riserva) -

Pamini (con riserva) - Quadranti - Sirica

Disegno di

**Decreto legislativo
concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID
del ...**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8103 del 27 gennaio 2022;
- visto il rapporto 8 febbraio 2022 n. 8103 R della Commissione gestione e finanze,

decreta:

Scopo e natura della prestazione

Art. 1

¹Il presente decreto legislativo disciplina il diritto alla prestazione ponte COVID.

²La prestazione intende sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali.

³La prestazione ha carattere straordinario e temporaneo.

Unità di riferimento

Art. 2

¹L'unità di riferimento è costituita da tutte le persone che compongono l'economia domestica.

²Dall'unità di riferimento del richiedente sono escluse tutte le persone che beneficiano di prestazioni sociali a copertura del fabbisogno nella misura in cui il richiedente è escluso da tale calcolo e se chi ne beneficia non ha un obbligo di mantenimento nei confronti del richiedente.

Condizioni materiali

Art. 3

Il diritto è dato se:

- a) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
- b) il richiedente è domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;
- c) il richiedente è dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);
- d) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all'AVS/AI;
- e) il richiedente non beneficia di indennità ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
- f) il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l'importo del fatturato;

- g) gli indipendenti devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della richiesta;
- h) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all'art. 4.

Condizioni economiche

Art. 4

¹Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps):

- a) 17'739 franchi se l'unità di riferimento è composta da 1 persona;
- b) 26'476 franchi se l'unità di riferimento è composta da 2 persone;
- c) 32'988 franchi se l'unità di riferimento è composta da 3 persone;
- d) 37'967 franchi se l'unità di riferimento è composta da 4 persone;
- e) 42'930 franchi se l'unità di riferimento è composta da 5 persone;
- f) 4'962 franchi per ogni persona supplementare dell'unità di riferimento.

²Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.

³Quali redditi computabili si considerano:

- a) il reddito lordo da lavoro;
- b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;
- c) al reddito è aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10'000 franchi per le unità di riferimento composte da una sola persona e di 15'000 franchi per le unità di riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla base di quella indicata nell'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

⁴Sono riconosciute le seguenti spese:

- a) gli oneri sociali dovuti;
- b) la spesa per l'alloggio (per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i proprietari gli interessi ipotecari sull'abitazione primaria);
- c) i premi per l'assicurazione contro le malattie al netto della riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattie (RIPAM);
- d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.

Organo di esecuzione e procedura

Art. 5

¹La persona che richiede la prestazione presenta mensilmente una richiesta scritta al suo Comune di domicilio, al più tardi entro il termine perentorio della fine del mese successivo. Il Comune si pronuncia sulla richiesta mediante decisione.

²Il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono tenuti a collaborare all'accertamento della situazione e a fornire la documentazione richiesta.

³La prestazione è versata al richiedente su conto postale o bancario.

Importo massimo e durata massima

Art. 6

¹L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2'000 franchi al mese per il primo componente dell'unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente.

²La prestazione può essere concessa mensilmente.

Imposizione fiscale

Art. 7

La prestazione di fabbisogno non è soggetta all'imposta sul reddito.

Finanziamento

Art. 8

¹La prestazione è finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune. Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico.

²Il Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa al più tardi trimestralmente l'anticipo effettuato dal Comune.

Vigilanza

Art. 9

I competenti organi comunali vigilano sulla corretta applicazione del presente decreto legislativo.

Restituzione

Art. 10

¹La prestazione indebitamente percepita deve essere restituita se il beneficiario:

- a) ha ottenuto la prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete;
- b) ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave.

²Il diritto di esigere la restituzione è perento un anno dopo che il Comune ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

³La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ottenuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

Rimedi giuridici

Art. 11

¹Il richiedente e ogni membro dell'unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall'intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

²Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

³È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).

Diritto suppletorio**Art. 12**

Per quanto non disposto nel presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della Laps e del relativo regolamento.

Disposizione transitoria**Art. 13**

Il presente decreto legislativo, dopo la sua scadenza, continua ad applicarsi alle prestazioni riferite al periodo di validità.

Entrata in vigore e durata di validità**Art. 14**

¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2022 e decade il 30 giugno 2022.

³Il Consiglio di Stato può prorogarne la validità fino al 31 dicembre 2022.